

Pubblicato il 30/09/2026

N. 00163 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2026, proposto da
Pulinet Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione
alla procedura CIG B8BB1CA181, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero
Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con
domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, piazza di Centa
n. 13/1;

contro

- la Comunità della Val di Non; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P.
Cristani - de Luca; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. San Giovanni;
l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Santa Maria, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
e presso i cui uffici, siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;

nei confronti

di Miorelli Service s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo depositato il 7 maggio 2026

- della determinazione del responsabile del servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità della Val di Non n. 189 dd. 31.03.2026, trasmessa in data 01.04.2026, recante aggiudicazione, in favore di Miorelli Service S.p.A. della procedura aperta, identificata dal CIG B8BB1CA181, indetta per l'affidamento del *“servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e periodica a ridotto impatto ambientale, rifacimento letti e lavanderia, conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del ministero dell'ambiente (D.M. 29/01/2021), in favore delle A.P.S.P. ‘Cristani - de Luca’ di Mezzocorona, ‘San Giovanni’ di Mezzolombardo e ‘Santa Maria’ di Cles”*;
- della determinazione del dirigente dell'A.P.S.P. Cristani - de Luca n. 25 dd. 31.03.2026 di presa d'atto dell'esito e di aggiudicazione;
- di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, ed in particolare dei verbali del seggio di gara n. 1 relativo alla seduta dd. 09.12.2026 e n. 2 relativo alla seduta dd. 05.02.2026, del verbale di apertura delle offerte tecniche relativo alla seduta dd. 09.01.2026, nonché dei verbali della commissione tecnica n. 1 dd. 09.01.2026, n. 2 dd. 13.01.2026, n. 3 dd. 16.01.2026, n. 4 dd. 19.01.2026 e n. 5 dd. 26.01.2026;
- della nota della Comunità della Val di Non prot. n. 5204 dd. 29.04.2026;

- per quanto occorresse, della nota prot. n. 3983-3/Seg dd. 01.04.2026, di comunicazione dell'aggiudicazione;
 - per quanto occorresse, del verbale di verifica dell'anomalia prot. n. 2575 dd. 02.03.2026; - per quanto occorresse, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse processuale della ricorrente, di tutti gli atti integranti la *lex specialis* di gara; - di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;
- per la declaratoria di inefficacia
del contratto d'appalto, con espressa domanda di subentro
per la condanna
della Comunità della Val di Non e/o dell'A.P.S.P. Cristani - de Luca al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
quanto al ricorso incidentale depositato il 4 giugno 2026
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nella sola parte in cui non hanno altresì disposto l'esclusione di Pulinet dalla gara (verbale del seggio di gara n. 2; determinazione Comunità Val di Non, n. 189 del 31/3/26; determinazione A.P.S.P. "Cristani - de Luca", n. 25 del 31/3/26) e ritenuto l'offerta da questa presentata conforme alle prescrizioni di gara sulla documentazione tecnica richiesta ai fini della partecipazione;
 - ove possa occorrere, del disciplinare di gara, paragrafo 16, laddove interpretato nel senso di prescrivere, a pena di esclusione, anche l'allegazione delle schede tecniche o di altra documentazione idonea a comprovarne la conformità (disciplinare, par. 16, pagg. 36-37);
 - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi ai precedenti, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Miorelli Service s.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime, e viste la documentazione e la memoria depositate;

Vista la documentazione depositata dalla ricorrente, nonché la memoria e i documenti prodotti dalla controinteressata;

Vista l'ordinanza cautelare n. 19 del 25 maggio 2026;

Visti il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Vista la memoria depositata dalla Comunità della Val di Non;

Viste la documentazione e le memorie depositate dalle parti private;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.;

Relatrice la cons. Maria Cappellano all'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2026, e uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame – notificato il 4 maggio 2026 e depositato il 7 maggio – Pulinet Servizi S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare: a) la determinazione della Comunità della Val di Non n. 189 del 31 marzo 2026 di aggiudicazione, in favore di Miorelli Service S.p.a., della procedura aperta per l'affidamento del *“servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e periodica a ridotto impatto ambientale, rifacimento letti e lavanderia, conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del ministero dell'ambiente (D.M. 29/01/2021), in favore delle A.P.S.P. ‘Cristani - de Luca’ di Mezzocorona, ‘San Giovanni’ di Mezzolombardo e ‘Santa Maria’ di Cles”*; b) la determinazione dell'A.P.S.P. Cristani - de Luca n. 25 del 31 marzo 2026 di presa d'atto dell'esito e di aggiudicazione.

Espone in punto di fatto che:

- con bando di gara pubblicato il 22 ottobre 2025 la Comunità della Val di Non ha indetto, su delega delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “Cristani - de Luca” di Mezzocorona (ente capofila), “San Giovanni” di Mezzolombardo e “Santa Maria” di Cles, la suddetta procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della durata di quattro anni, prorogabili di ulteriori quattro, del valore complessivo a base d’asta pari a € 5.052.028,42;
- il disciplinare di gara, richiamato il D.M. 29 gennaio 2021 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM), al paragrafo 16 ha disposto che l’operatore economico avrebbe dovuto presentare, tra le altre, una dichiarazione a pena di esclusione circa l’intenzione di fare uso di macchine con eventuale indicazione del numero, del tipo di macchine, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare per ciascuna macchina la dichiarazione del produttore del macchinario o mandatario autorizzato, da cui si potesse evincere la conformità al criterio ambientale; precisando che la conformità al criterio ambientale sarebbe stata verificata anche in sede di esecuzione contrattuale;
- era anche previsto che l’eventuale inserimento di prodotti o macchine non conformi alle prescrizioni dei CAM avrebbe comportato l’esclusione dalla gara;
- lo stesso disciplinare, al paragrafo 15.1 ha imposto ai concorrenti di dichiarare di accettare, senza riserva, tutte le disposizioni della legge di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021, richiamato anche dal capitolato speciale di appalto per quanto attiene al punto B) paragr. b), punto 3), dello stesso D.M. relativo alle macchine impiegate nel servizio; precisando all’art. 12 la necessaria dimostrazione del rispetto dei CAM;
- alla procedura in interesse hanno partecipato otto concorrenti; e, all’esito delle operazioni di gara, si è collocata al primo posto Miorelli Service S.p.a. con un punteggio complessivo pari a 100,00, seguita dall’odierna ricorrente con un punteggio complessivo di 89,49;

- effettuata la verifica della congruità dell'offerta e del possesso dei requisiti di partecipazione, è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore della predetta, con determinazione della Comunità della Val di Non n. 189 del 31 marzo 2026, recepita con determinazione dell'A.P.S.P. Cristani - de Luca n. 25 di pari data, e comunicata con nota del 1° aprile 2026;
- l'odierna istante, a seguito dell'accesso agli atti, ha appurato che l'offerta dell'aggiudicataria è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021, in quanto le schede tecniche di sette macchinari offerti dall'aggiudicataria non recano né l'attestazione, rilasciata dal produttore, di conformità ai CAM, né le informazioni necessarie a riscontrare detta conformità, con riguardo, ad esempio, alla riciclabilità di tutti i materiali ovvero alla marcatura delle parti in plastica; e che, a seguito di verifiche condotte, tali macchinari non risultano conformi ai CAM;
- ha quindi presentato, in data 20 aprile 2026, un'istanza di autotutela, non accolta dalla stazione appaltante con nota del 29 aprile 2026 in ragione delle deduzioni dell'aggiudicataria.

Dolendosi di tale esito, affida il ricorso all'articolata censura di *Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, degli artt. 33, comma 8, 57, comma 2, 83, comma 2, 98, comma 3, lettera b), e 101 del D.lgs n. 36/2023, nonché del D.M. 29 gennaio 2021. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.*

Ha quindi chiesto – previa adozione di idonea misura cautelare – l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con conseguente subentro; con riserva di motivi aggiunti e di presentazione di eventuale domanda risarcitoria per equivalente e vittoria di spese.

B. – Si è costituita in giudizio Miorelli Service s.p.a..

C. – Si sono costituite in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Comunità della Val di Non; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Cristani - de Luca; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. San Giovanni; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Santa Maria.

Le amministrazioni hanno depositato documentazione e, con memoria, hanno chiesto il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare. E la parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti.

D. – La controinteressata ha depositato documentazione e, con memoria in vista della trattazione dell'istanza cautelare, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di abuso del processo; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.

E. – All'esito della camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026, in cui il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte dell'impegno della difesa erariale a non dare esecuzione all'aggiudicazione – e della preannunciata proposizione, da parte del difensore della controinteressata, di un ricorso incidentale – con ordinanza n. 19/2026 è stata fissata la data della trattazione del ricorso nel merito, per l'udienza pubblica del 24 settembre 2026.

F. – Con ricorso incidentale – notificato il 3 giugno 2026 e depositato il giorno successivo – la controinteressata ha impugnato gli stessi atti di gara nella sola parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Pulinet, e si è ritenuta tale offerta conforme alle prescrizioni di gara sulla documentazione tecnica richiesta ai fini della partecipazione. Ha, in particolare, impugnato in via principale, *in parte qua* – e condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale – il paragrafo 16 del disciplinare di gara ove interpretato nel senso di prescrivere, a pena di esclusione, anche l'allegazione delle schede tecniche o di altra documentazione idonea a comprovarne la conformità.

In via subordinata – ove si ritenesse fondato il ricorso di Pulinet e infondato tale motivo sul disciplinare di gara – ha contestato l'ammissione della ricorrente principale

per avere allegato all'offerta tecnica, al pari di Miorelli, documentazione inidonea a provare la conformità ai CAM delle macchine impiegate.

Deduce, pertanto, avverso tali atti le censure di:

- 1) *Violazione e/o falsa degli artt. 1, 3, 5 e 10 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione dei principi di concorrenza e favor participationis;*
- 2) *In via subordinata: Violazione e/o falsa applicazione degli artt.33, comma 8, 57, comma 2e 107 del d.lgs. 36/2023. Violazione dei paragrafi9, 16 e 24 del Disciplinare di gara. Violazione paragrafi 3 e10 del Capitolato speciale d'appalto. Violazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.*

Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso principale e/o l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese.

G. – In vista della trattazione del merito la difesa erariale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, con vittoria di spese.

Le parti private hanno depositato documentazione e hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Pulinet ha replicato sia all'eccezione, sollevata da Miorelli – di inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di abuso del processo – sia al ricorso incidentale, eccependone l'inammissibilità nella parte in cui è impugnato il paragrafo 16 del disciplinare di gara, e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.

Miorelli ha replicato insistendo per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese.

H. – All'udienza pubblica del 24 settembre 2026, presenti i difensori delle parti come da verbale – i quali hanno discusso – la causa è stata posta in decisione

DIRITTO

A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso incidentale – promosso avverso gli atti relativi alla procedura aperta, indetta dalla Comunità della Val di Non, per l'affidamento del *“servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e periodica a ridotto impatto ambientale, rifacimento letti e lavanderia, conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del ministero dell'ambiente (D.M. 29/01/2021), in favore delle A.P.S.P. ‘Cristani - de Luca’ di Mezzocorona, ‘San Giovanni’ di Mezzolombardo e ‘Santa Maria’ di Cles”*; gara contestata dalla prima e dalla seconda graduata, rispetto a (complessivamente) tre operatori economici rimasti in gara.

B. – Deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa di Miorelli, di inammissibilità del ricorso principale per violazione del divieto di abuso del processo.

L'eccezione non è fondata.

Va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“...l'eventuale abuso del processo deve essere accertato con estremo rigore, atteso che la conseguenza che discende da tale accertamento (id est la denegatio actionis) implica una irreversibile limitazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Detto in altri termini, la fattispecie dell'abuso del processo (e l'inammissibilità dell'azione che ne consegue) – integrando una deroga rispetto al principio generale della tutela costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) – non può che formare oggetto di un'interpretazione restrittiva e rigorosa. Ciò a fortiori in tutti quei casi (come quello di specie) in cui la parte attrice è titolare di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, e cioè ogni volta che essa sia assistita da tutte le tradizionali condizioni soggettive dell'azione processuale (id est legittimazione ad agire e interesse ad agire). Se tali condizioni sussistono, infatti, il diritto di difesa*

costituzionalmente garantito opera pleno iure, sicché una sua eventuale denegazione per “immeritevolezza finale” del risultato perseguito – sebbene astrattamente possibile in ossequio al principio solidaristico per cui nemo potest venire contra factum proprium – deve essere però scrupolosamente ponderata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Orbene, nel caso di specie le circostanze del caso concreto inducono ad escludere che l’iniziativa giudiziaria dell’odierna appellante possa essere dichiarata inammissibile per immeritevolezza dell’interesse finale perseguito (...omissis...) posto che: (i) la scelta della ricorrente di contestare la legittimità delle autorizzazioni edilizie e commerciali rilasciate in favore dell’impresa concorrente rientra nella dialettica legittima (e dunque fisiologica) dei rapporti tra imprese concorrenti nell’ambito di un’economia di mercato; (ii) l’impresa controinteressata conserva comunque integro il diritto di sollecitare l’esercizio (in sede amministrativa) dei poteri repressivi e sanzionatori dell’Amministrazione. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso di primo grado va dichiarato ammissibile...” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 aprile 2026, n. 2943).

Nel caso in esame sia la difesa erariale che Miorelli sostengono che la ricorrente si trovi in una situazione di fatto, quanto alla documentazione relativa ai macchinari, analoga a quella in cui si trova la seconda.

E, tuttavia, tale allegazione – peraltro sconfessata dalla ricorrente principale con la produzione documentale – non appare sufficiente per dichiarare inammissibile l’azione promossa da Pulinet in quanto la predetta vanta una posizione qualificata e differenziata, in quanto impresa seconda graduata in concorrenza con l’aggiudicataria. In ogni caso, la controinteressata – nella consueta dialettica fra operatori economici concorrenti – ha proposto un ricorso incidentale per fare valere tale presunta situazione, che sarà oggetto di scrutinio.

L’eccezione deve, pertanto, essere respinta.

C. – Nel merito, deve prioritariamente essere esaminato il ricorso principale promosso da Pulinet, in quanto, come rilevato dal Giudice di appello in tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale:

- “...occorre iniziare dall’analisi di quello principale, secondo lo stesso *modus procedendi* seguito dal giudice di primo grado. Difatti, all’esito di un noto dibattito e di un prolungato confronto tra il giudice nazionale e quello europeo (cfr., da ultimo, Corte Giust. UE, Sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18, Lombardi), si è, infine, consolidato il principio di diritto per cui, nella materia dell’affidamento dei contratti pubblici, ove vengano proposti due ricorsi reciprocamente escludenti, a prescindere dalla presenza di altri partecipanti alla gara e dalla comunanza o meno a tutti gli offerenti dei vizi lamentati, non è possibile, attraverso la prioritaria analisi del ricorso incidentale e il suo accoglimento, omettere la trattazione del ricorso principale, perché a quest’ultimo è sotteso un interesse strumentale alla eventuale riedizione della gara, considerato meritevole di tutela secondo l’ordinamento euro-unitario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2330; Id., IV, 10 luglio 2020, n. 4431)” (Consiglio di Stato, IV, 10 luglio 2026, n. 5559; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2472).

C.1. – Ciò premesso e chiarito, il ricorso principale è fondato.

E’, in particolare fondata l’articolata censura, con la quale la ricorrente principale sostiene che l’offerta presentata dall’aggiudicataria non soddisferebbe le prescrizioni del D.M. 29 gennaio 2021 e quelle della legge di gara sulla conformità ai CAM di sette macchinari offerti.

Assume, in particolare, la predetta che sette macchinari offerti dall’aggiudicataria non recano né l’attestazione, rilasciata dal produttore, di conformità ai CAM, né le informazioni necessarie a riscontrare detta conformità, con riguardo, ad esempio, alla riciclabilità di tutti i materiali ovvero alla marcatura delle parti in plastica.

Sostiene anche che, all'esito di verifiche condotte dalla stessa ricorrente, sarebbe emerso che tali macchinari, effettivamente, non sarebbero conformi ai CAM.

Si tratta delle seguenti macchine: 1) Makita DVC560Z, battitappeto; 2) Ghibli & Wirbel Power Extra 11I/I macchina iniezione/estrazione; 3) Ghibli & Wirbel SB 150 L, monospazzola a bassa velocità; 4) CAL Tersano SAO generatore soluzione; 5) CAL Bubbleflush sanificatore tazza wc; 6) Teknofog-Sicurpiù Silver Barrier, sanificatore per saturazione; 7) Gausium Scrubber, robot pulitore.

Assume altresì che la sanzione espulsiva è legata alla mancata produzione delle schede tecniche, o comunque, di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità ai CAM dei macchinari indicati per l'esecuzione dell'appalto.

La prospettazione va accolta e, a tal fine, si rende necessario ricostruire e riportare il quadro normativo e la disciplina applicabile alla gara in interesse.

Devono innanzitutto essere richiamati:

- l'art. 57, co. 2, del d. lgs. n. 36/2023, secondo cui *“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130”*;

- il D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, per quanto attiene alle “specifiche tecniche” delle macchine, prevede che *“Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la*

maggior durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

Come rilevato dal Giudice di appello:

- “...ciò che rileva considerare è quindi la regolamentazione contenuta nelle prescrizioni ministeriali e quella dettata per la singola procedura...” (Consiglio di Stato, sez. III, 13 febbraio 2026, n. 1170);

- “...I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell'intervento pubblico. La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell'offerta o elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi. L'inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un

elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto.

13.3. La disciplina contenuta nell' art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 rafforza l'obbligo di includere i CAM nei documenti progettuali e di gara, peraltro, in perfetto allineamento con le modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, aventi la chiara finalità di una maggiore tutela dell'ambiente e della salute e della regolazione delle attività economiche in un'ottica di sostenibilità.

Ne discende che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica e la verifica della conformità ai CAM delle offerte presentate si traduce in un uso strategico dei contratti pubblici, coerente con una finalità ulteriore rispetto a quella della tutela della concorrenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651).

In applicazione di tali disposizioni la stazione appaltante:

- nella determinazione di indizione della gara e approvazione dei relativi atti ha richiamato i CAM, sia nelle premesse che nel dispositivo di approvazione degli atti, al cui punto 1) si precisa che il servizio oggetto di gara (servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e periodica a ridotto impatto ambientale, rifacimento letti e lavanderia) deve essere *“conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 29/01/2021)”*;
- ha richiamato i CAM nel bando di gara, nella parte relativa alla “Descrizione”.

Inoltre, quanto al disciplinare di gara, lo stesso:

- a) al paragrafo 16 – *“Offerta tecnica”* – al punto 2, lettera d), prevede che l'operatore economico carica sulla Piattaforma la seguente documentazione relativa all'offerta tecnica:

“d) Dichiarazione, a pena di esclusione, in merito all'intenzione di fare o meno uso di macchine (Paragrafo B, sub b), n. 3 dell'Allegato 2 del D.M. 29 gennaio 2021) e,

in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare per ciascuna macchina la dichiarazione del produttore del macchinario o mandatario autorizzato, da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale. A titolo collaborativo, si mette a disposizione un fac simile (Allegato C4)”;

*“...Qualora negli elenchi previsti alle lettere c) e d) siano inseriti prodotti ed eventuali macchine le cui caratteristiche non siano conformi alle prescrizioni dei criteri ambientali minimi contenuti nel D.M. 29 gennaio 2021, **il concorrente sarà escluso** dalla presente procedura di gara (il grassetto è nel disciplinare: v. pag. 36);*

b) precisa che “l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza” (pag. 37);

c) al paragrafo 15.1, punto 4), prevede che il concorrente dichiari “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al di cui al D.M. n. 51 del 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Allegato 2: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario”;

d) include l’allegato C4, cui fa riferimento il su riportato punto d) dell’art. 16, il quale ricomprende, tra le dichiarazioni da rendere, quella “che intende fare uso di macchine. In tal caso, allegare schede tecniche o altra documentazione tecnica dei macchinari indicati in tabella da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”, con l’inciso finale “Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede

tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”.

Osserva quindi il Collegio che:

- i CAM sono stati inseriti – coerentemente con la disciplina di riferimento – quali specifiche tecniche e, pertanto, sono previsti dalla legge di gara quali elementi essenziali dell’offerta tecnica, cui è correlato l’obbligo, per il concorrente, di documentare in sede di gara la conformità dei dispositivi offerti ai criteri ambientali minimi mediante l’allegazione cumulativa – e non alternativa – della dichiarazione del concorrente e della documentazione tecnica da cui possa evincersi tale conformità;
- la conformità ai CAM, infatti, è tesa ad assicurare la sostenibilità ambientale dell’affidamento, sicché in materia di appalti pubblici il rispetto di tali requisiti minimi non integra un requisito meramente formale, ma costituisce un principio sostanziale da garantire attraverso una valutazione sistematica della documentazione di gara;
- la relativa verifica della sussistenza di tale elemento essenziale dell’offerta tecnica è prescritto già in sede di partecipazione alla gara, e non solo nella fase dell’esecuzione del contratto, come del resto si evince chiaramente dall’inciso, contenuto nel su riportato punto d), secondo cui la conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine *“è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale”*.

Contrariamente a quanto assume la controinteressata, sia la disciplina generale che quella specifica della gara in interesse, interpretata nel suo complesso e sistematicamente, hanno quindi previsto l’obbligo per i concorrenti che intendano fare uso di macchine di documentare già in fase di partecipazione il rispetto dei CAM a pena di esclusione, in quanto tali criteri ambientali minimi sono richiamati in modo specifico, sono riferiti alla fase di gara quali specifiche tecniche per la partecipazione, e non solo per la fase esecutiva.

Non depone in senso contrario la previsione del capitolato speciale di appalto, il quale – dopo avere riportato, all’art. 10, le prescrizioni del D.M. 29 gennaio 2021 anche per quanto attiene alle MACCHINE, all’art. 12 stabilisce che:

“1. Il servizio di pulizia deve essere realizzato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), approvati con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, così come modificato dal Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Allegato 2 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO”, a cui si rinvia integralmente.

2. L’offerente dovrà dimostrare il rispetto dei criteri ambientali come indicato nel decreto medesimo”.

Viene infatti in rilievo la su indicata verifica che – come chiaramente indicato dal D.M. 29 gennaio 2021 – deve avvenire “anche” in fase di esecuzione, con ciò essendo coerente la natura della specifica disciplina contenuta nel capitolato d’appalto relativa alla fase contrattuale del servizio, che non esclude tuttavia che le due verifiche (in fase di gara, con eventuale esclusione; in fase esecutiva) coesistano.

E’ stato rilevato che *“...La verifica della effettiva erogazione della fornitura o servizio rispetto a quanto offerto in sede di gara, che il decreto ministeriale affida anche alla sede esecutiva del contratto stipulato tra l’operatore economico e la stazione appaltante a valle della procedura di evidenza pubblica, non consente di escludere, ma, anzi, di ritenere obbligato il controllo della conformità delle attrezzature ai CAM già nell’ambito delle attività di valutazione delle offerte.*

In altri termini, le due fasi rispondono a criteri diversi.

In sede di gara, la valutazione della conformità ai CAM deve essere effettuata dalla Commissione per verificare che l’offerta sia rispettosa della lex specialis e dei criteri ambientali, in ossequio al principio di par condicio dei partecipanti...(Consiglio di

Stato, Sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398, richiamata da Consiglio di Stato n. 1170/2026 cit.).

Va, pertanto, disattesa la prospettazione di Miorelli, secondo cui la produzione della documentazione tecnica, comprovante la conformità ai CAM, non sarebbe prevista a pena di esclusione, venendo in rilievo requisiti da collocare tra quelli di esecuzione del contratto.

Va, altresì, disatteso il profilo con cui si sostiene che il precedente esaminato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1170/2026 (di conferma delle sentenze di questo T.r.g.a. nn. 133, 134, 135, 136 e 137 del 2025) afferirebbe ad una fattispecie diversa, in quanto anche in quel caso l'inciso "a pena di esclusione" era posto all'inizio e prima della dichiarazione da rendere, alla quale il concorrente avrebbe dovuto allegare o le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui potesse evincersi la conformità ai CAM.

E i principi ivi affermati a conferma del percorso argomentativo svolto da questo Tribunale sono pienamente applicabili al caso di specie.

Non convince neppure il riferimento, in concreto, alle informazioni rese sui macchinari in interesse, in quanto l'aggiudicataria – a parte il riferimento a macchine che non sono oggetto di contestazione da parte di Pulinet – per quelle oggetto di specifica contestazione si limita a fare riferimento al solo profilo della rumorosità, in tal modo sostenendo la tesi dell'incompletezza solo formale della documentazione tecnica prodotta e della presunta ammissibilità del soccorso istruttorio, anche integrativo.

Osserva tuttavia il Collegio che – venendo in rilievo delle specifiche tecniche – ne deriva che l'operatore economico, come chiaramente previsto dalla legge di gara, deve dimostrare il possesso di tali requisiti tecnici a pena di esclusione in sede di gara, in quanto condizioni minime per l'aggiudicazione della commessa; e, in quanto parte dell'offerta tecnica, non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio integrativo,

secondo quanto disposto dall'art. 101 del d. lgs. n. 36/2023 (sulla non ammissibilità del soccorso istruttorio per l'offerta tecnica, v. Consiglio di Stato, sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635; sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090).

Come rilevato con recentissime decisioni del giudice di appello:

- *“...l'offerta costituisce per l'operatore economico una “obbligazione contrattuale specifica” (cfr. art. 16.1 del disciplinare). È con la presentazione dell'offerta che l'operatore concretizza la propria volontà di concorrere alla gara e si obbliga, pertanto, ad effettuare determinate prestazioni, cristallizzando il prodotto sul quale si fonderà il giudizio della stazione appaltante ai fini della scelta del contraente più idoneo per l'aggiudicazione e successiva esecuzione dell'appalto.*

“Secondo l'indirizzo sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, l'operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons. Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. Stato 11 dicembre 2019, n. 8429). ...” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2026, n. 2471; vedasi anche, in tema di soccorso istruttorio sui CAM, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 5 febbraio 2026, n. 43, di reiezione del motivo sulla violazione del soccorso istruttorio);

- *“...il soccorso istruttorio presuppone in ogni sua forma una “integrazione” progressiva e di maggior dettaglio dei documenti via via prodotti e, quindi, al fondo, una loro coerenza contenutistica...”* (Cons. Stato n. 1170/2026 cit.).

Non persuade il riferimento al (diverso) caso esaminato dal T.A.R. Toscana (Sez. III, 17 luglio 2025, n. 1397; confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2026, n. 995), in quanto in quella fattispecie si discuteva della produzione di una certificazione avente natura dichiarativa, che non modificava la struttura dell'offerta tecnica; in presenza, peraltro, di disciplinare di gara che non imponeva la produzione del certificato in sede di gara.

Deve per completezza rilevarsi che – anche ad ammettere, per mera ipotesi il soccorso istruttorio processuale – non sarebbe sufficiente la dichiarazione prodotta da Miorelli, in quanto non si evince da alcun dato che il rivenditore dei macchinari interessati, peraltro di marche diverse, abbia il potere di certificazione della conformità dei macchinari per conto di ciascun produttore.

Sul punto, la controinteressata sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di tale assunto.

Deve tuttavia osservarsi che, nel momento in cui Miorelli invoca il soccorso istruttorio processuale, questo Giudicante deve vagliare la completezza della documentazione offerta a corredo, nell'unico limite consentito dal citato art. 101 per l'offerta tecnica, di fornire chiarimenti sulla documentazione presentata e sulla preesistenza del requisito, senza alcuna integrazione *ex post* dei requisiti mancanti.

Come osservato con recentissima decisione, “...*La giurisprudenza amministrativa che si sta consolidato sull'interpretazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, alla quale va data continuità, è parimenti nel senso che, con riferimento alle offerte, è consentito alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti ed agli operatori economici di rettificare eventuali errori materiali, ma che è invece esclusa dal perimetro di applicazione del soccorso istruttorio c.d. integrativo o c.d. sanante (di cui alle lettere a e b sopra dette) la documentazione componente l'offerta tecnica od economica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2025, n. 6).*

Onde superare siffatta interpretazione non sono invocabili i principi codicistici del risultato e della fiducia né quello della tassatività delle clausole di esclusione...” (Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2026, n. 6692).

Pertanto – fermo restando che il soccorso istruttorio è da escludere, in quanto inammissibile integrazione dell'offerta tecnica – in ogni caso la controinteressata si è limitata a produrre le attestazioni di una ditta, che si qualifica quale mandataria rivenditrice per ciascuna macchina, senza che si evinca da alcun punto, né Miorelli lo

specifica nelle deduzioni difensive o lo documenta, se la predetta sia espressamente autorizzata da ciascun produttore ad attestare la conformità ai CAM di tutti i macchinari che rivende, appartenenti ad una molteplicità di produttori.

E per tale parte l'onere della prova grava su Miorelli.

Deve anche osservarsi – sempre per dovere di completezza, e ferma l'inammissibilità di un soccorso istruttorio integrativo – che è stata versata in atti da Pulinet la dichiarazione del procuratore speciale di Riello Cleaning Machines S.p.A. (procuratore speciale, come da visura in atti), il quale ha dichiarato che:

- con riferimento alla macchina iniezione/estrazione Ghibli & Wirbel Power Extra 11I/I, e alla monospazzola Ghibli & Wirbel SB 150 L, *“non è disponibile la versione conforme ai CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021”* di tali macchinari che non appartengono alla linea Green Pro (v. dichiarazione del 4 maggio 2026, depositata da Pulinet il 19 maggio).

Rispetto a tale dichiarazione Miorelli sostiene che la stessa presenterebbe profili di ambiguità.

Deve, tuttavia, osservarsi che in tale dichiarazione il procuratore speciale della società produttrice – oltre ad avere attestato quanto sopra per i due macchinari appena menzionati – ha dichiarato espressamente la conformità di un'altra macchina della linea Green Pro (alla quale le due macchine offerte non appartengono); sicché, non si riscontra alcun profilo di ambiguità in tale dichiarazione se letta nella sua interezza.

Non giova a Miorelli il tentativo di dimostrare, in concreto, la conformità ai CAM dei macchinari, in quanto sia dalla narrazione contenuta nell'ultima memoria, sia dall'esame delle schede tecniche, non si evince quantomeno il rispetto del criterio minimo *“Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1”*.

Per contro, come documentato in atti dalla ricorrente principale, il produttore Riello ha precisato che la ditta rivenditrice non ha mai assunto il ruolo di mandataria autorizzata, operando esclusivamente in qualità di rivenditore dei prodotti, senza alcuno specifico mandato ulteriore che la abiliti ad attestare la conformità ai CAM.

C.2. – Pertanto, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto.

D. – Deve a questo punto essere esaminato il ricorso incidentale, il quale non è fondato.

D.1. – Con il primo articolato motivo Miorelli sostiene in via principale – coerentemente con le difese sul ricorso introduttivo – che la produzione di documentazione tecnica comprovante la conformità ai CAM non sarebbe prevista a pena di esclusione; e che tali requisiti minimi sarebbero da collocare tra quelli di esecuzione del servizio.

Ove non si concordasse su tale profilo, impugna il paragrafo 16 in quanto clausola “intrinsecamente ambigua” rispetto all’impianto complessivo della legge di gara, che – secondo tale prospettazione – indicherebbe la conformità ai CAM quali requisiti e condizioni della sola fase di esecuzione, in quanto tali anche oggetto di soccorso istruttorio e, comunque, comprovabili prima della stipula del contratto.

Sostiene anche che tale clausola espulsiva si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 36/2023.

La complessiva prospettazione è da disattendere alla luce delle chiare previsioni della legge di gara, quali ricostruite in sede di esame del ricorso principale: al fine di respingere il primo profilo è, pertanto, sufficiente rinviare a quanto rilevato al superiore punto C.1.), ribadendo sinteticamente che la dimostrazione della conformità dei macchinari ai CAM è previsto a pena di esclusione fin dalla fase di ammissione alla gara.

Da quanto appena osservato deriva l'infondatezza del profilo con cui Miorelli deduce il presunto contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto – a fronte di caratteristiche minime essenziali – l'esclusione dalla gara:

- "...*“non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024 n. 7296)...*”
[...]*“pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva (e che) ... le difformità dell'offerta tecnica, che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto a essi, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo negoziale” (cfr. Cons. Stato n. 7296/2024 cit.)*

29. Alla luce della suddetta interpretazione del principio di tassatività, ribadita, come visto, dalla giurisprudenza amministrativa prevalente anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, tutte le censure articolate dalla - OMISSIS- devono essere disattese, senza che a superare tale conclusione possa valere neppure il richiamo al principio del risultato, ora codificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 come principio prioritario da perseguire nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici *“con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”...*” (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7361; sempre sull'insussistenza di un contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione: Cons. Stato n. 2635/2026 cit.);

- con riguardo al principio della tassatività delle cause di esclusione, “...*va confermata la giurisprudenza secondo cui esso attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non a quelli oggettivi concernenti l’offerta (Cons. Stato, V, 13 agosto 2024, n.7113)...*” (Cons. Stato n. 6692/2026 cit.).

D.2. – Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Sostiene Miorelli che in molti macchinari proposti da Pulinet mancherebbe una o più indicazioni sulla conformità ai CAM.

La prospettazione non coglie nel segno.

Deve innanzitutto osservarsi che Pulinet ha prodotto in sede di gara le schede tecniche di ciascun produttore e, in alcune di queste schede è ben visibile il bollino di conformità, che secondo Miorelli non sarebbe sufficiente.

Osserva invece il Collegio che – come già sopra riportato – il D.M. 29 gennaio 2021 richiede la produzione o della scheda tecnica del produttore, o altra documentazione tecnica da cui possa evincersi la conformità ai CAM; e tanto, considerando che il produttore del macchinario è, per definizione, il soggetto titolato per definizione ad attestare la conformità ai CAM.

In particolare, come si evince dalla stessa documentazione versata in atti da Miorelli (allegato C4 Pulinet):

- le schede dei macchinari Taski riportano, oltre al bollino CAM 2021, l’attestazione “*Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario*”; con l’elencazione delle caratteristiche e delle specifiche tecniche minime, le quali ricomprendono il riferimento ai materiali tutti riciclabili e facilmente separabili, e alla marcatura delle parti in plastica con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1;

- le schede dei macchinari Kärcher riportano l’attestazione, con bollino verde “conforme ai CAM 2021”;

- le schede dei macchinari Fimap (tra cui il macchinario Ksanex) riportano l'attestazione "CONFORME CAM 2021/ IDONEO GPP";
- ; - la scheda del macchinario Polti riporta, nel bollino verde, l'attestazione "CONFORME CAM 2021".

Ad avviso del Collegio l'espressa attestazione di conformità ai CAM 2021, inserita in ogni scheda tecnica, costituisce prova sufficiente in quanto attestata direttamente dal produttore.

Quanto appena rilevato trova conferma anche nella più volte citata sentenza n. 1170/2026 del Consiglio di Stato, secondo cui "*...altro è la dichiarazione resa dal concorrente in ordine ai macchinari che lo stesso intende impiegare, altro è la documentazione tecnica con la quale il produttore (e lui soltanto) attesta (in via sintetica ovvero riportando tutte le informazioni rilevanti, tra le quali quella relativa alla riciclabilità dei componenti ed alla marcatura delle plastiche) la conformità del macchinario ai CAM...*".

Pertanto, il produttore può anche attestare la conformità ai CAM in via sintetica.

Per quanto attiene all'informazione sulla percentuale di plastica riciclata rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina, osserva il Collegio che – come fondatamente dedotto da Pulinet – dall'esame del D.M. 29 gennaio 2021 emerge che le specifiche tecniche minime, come tali obbligatorie, richiedono che le parti plastiche siano identificabili e riciclabili; mentre, la presenza di plastica riciclata in misura superiore al 15% del peso complessivo delle componenti plastiche della macchina è valorizzata come elemento premiante nell'offerta economicamente più vantaggiosa, se previsto dalla legge di gara.

In altri termini, la percentuale di plastica riciclata rileva soltanto se la stazione appaltante abbia recepito nella *lex specialis* il relativo criterio premiale e attribuisca un punteggio aggiuntivo a chi lo dimostra (nel caso in esame, non previsto).

La censura di carattere escludente dedotta da Miorelli, pertanto, non può trovare accoglimento.

E. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:

- il ricorso principale, in quanto fondato, deve essere accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati;
- il ricorso incidentale, in quanto infondato, deve essere rigettato.

Non si statuisce, invece, sulla domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato, in quanto non risulta che tale contratto sia stato stipulato.

F. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di Miorelli e della Comunità della Val di Non; mentre dette spese possono essere compensate tra la ricorrente principale e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Cristani - de Luca; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. San Giovanni; l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Santa Maria, le quali non risultano aver contribuito all'insorgere della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- rigetta il ricorso incidentale;
- condanna Miorelli Service s.p.a. e la Comunità della Val di Non al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pulinet Servizi s.r.l., che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico di ciascuna delle due parti soccombenti; compensa dette spese tra Pulinet Servizi s.r.l. e le Aziende resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Giacomo Bernardi, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Cappellano

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO